



ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.

Corso Don Minzoni n. 86, Cap. 14100, Asti, Italia, C.F. e P.Iva n. 01142420056

PEC: asp.asti@pec.it

CAPITOLATO

FORNITURA E POSA DI MACCHINE IDROVORE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

CIG N. _____

IL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO

(Ing. Simone Tollemeto)

SOMMARIO

ART. 1	OGGETTO DELL'APPALTO.....	2
ART. 2	TEMPI DI CONSEGNA. SPESE DI TRASPORTO/CONSEGNA. LUOGO DI CONSEGNA.....	3
ART. 3	SPECIFICHE TECNICHE.....	3
ART. 4	COLLAUDI.....	6
ART. 5	GARANZIA	7
ART. 6	PENALITÀ.....	7
ART. 7	SUBAPPALTO – CESSIONE DEL CONTRATTO	8
ART. 8	MODALITÀ DI PAGAMENTO ED ANTICIPAZIONE	9
ART. 9	TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI.....	10
ART. 10	OBBLIGHI DEL FORNITORE	10
ART. 11	RESPONSABILE DI COMMESSA PER IL FORNITORE.....	11
ART. 12	GARANZIA DEFINITIVA	11
ART. 13	POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO E PARASUBORDINATI.....	12
ART. 14	RISOLUZIONE CONTRATTUALE.....	12
ART. 15	RECESSO DELLA STAZIONE APPALTANTE.....	13
ART. 16	DIRITTI D'AUTORE E BREVETTI	13

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura e posa in opera di macchine idrovore, ovvero pompe sommerse, assiali, monostadio per installazione in tubo contenitore fungente anche da tubazione di mandata, azionate da un motore trifase in bassa tensione 400V idoneo alla sommersione permanente IP68 o equivalenti, raffreddate dallo stesso fluido convogliato e in grado di lavorare a ciclo sia continuo che intermittente.

Nello specifico la fornitura di cui all'oggetto del presente capitolato è composta da:

N.2 MACCHINE TIPOLOGIA 1:

- Portata 5.80 – 6.00 m³/s;
- Pompa sommergibile IP68 con installazione in tubo contenitore realizzato in acciaio;
- Prevalenza minima: 3,67 m.

N.2 MACCHINE TIPOLOGIA 2:

- Portata 2.50 – 3.20 m³/s;
- Pompa sommergibile IP68 con installazione in tubo contenitore realizzato in acciaio;
- Prevalenza minima: 3,53 m

La fornitura di cui al presente appalto fa riferimento alle esigenze ed ai dimensionamenti previsti nel Progetto Esecutivo denominato "RAZIONALIZZAZIONE COLLETTORI FOGNARI E REALIZZAZIONE IDROVORE DEPURATORE DI ASTI", reperibile al seguente link:

<https://www.asp.asti.it/wp-content/uploads/2020/04/PARTE-A.zip>

I documenti del progetto esecutivo cui fare riferimento sono i seguenti:

- A.01.01 Relazione tecnico descrittiva
- A.02.02 Relazione di calcolo delle macchine idrovore
- B.02.01 Planimetria generale delle opere di progetto
- B.06.01 Particolari costruttivi delle opere elettromeccaniche

Le caratteristiche delle Elettropompe assiali oggetto del presente capitolato di fornitura sono indicate nell'Elaborato A.02.02.

2. L'affidatario è tenuto a conoscere fin dalla presentazione dell'offerta il contenuto degli elaborati tecnici di cui al precedente elenco rispetto ai quali la fornitura deve essere conforme.

3. La fornitura dovrà essere conforme a quanto previsto nel progetto costruttivo corredato da tavole tecniche e dimensionali, contenenti tutte le informazioni essenziali relativamente alle opere civili necessarie per l'installazione delle macchine idrovore, facente parte dell'offerta presentata in gara.

4. Unitamente alla fornitura il Fornitore dovrà consegnare la seguente documentazione, da intendere parte essenziale delle prestazioni oggetto di contratto anche ai fini del collaudo:

- a. manuali di uso e manutenzione di ogni macchina;
- b. datasheet delle caratteristiche tecniche e costruttive completi di tutte le curve di funzionamento;
- c. copia di tutti i report dei test di prova;
- d. certificati di collaudo di ogni macchina;
- e. dichiarazioni di conformità alle norme costruttive vigenti e alla direttiva macchine sia per il corpo pompa che per il motore.

5. Sono compresi nell'appalto anche l'installazione, la posa e il cablaggio delle elettropompe. Questi ultimi includono:
- la fornitura e il montaggio dei tubi guida e della carpenteria di supporto alle macchine idrovore, inclusa la verifica della stabilità e del corretto allineamento;
 - la posa in opera ed il fissaggio delle macchine idrovore all'interno della vasca di sollevamento;
 - il cablaggio e la messa in funzione delle macchine idrovore, comprensivo del collegamento elettrico e delle regolazioni finali.

ART. 2 TEMPI DI CONSEGNA. SPESE DI TRASPORTO/CONSEGNA. LUOGO DI CONSEGNA

1. La fornitura, installazione e posa in opera delle macchine idrovore, regolarmente collaudate, dovrà avvenire in un'unica soluzione entro e non oltre **duecentodieci (210) giorni** naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del Contratto o dalla data dell'Ordine di esecuzione in via anticipata, eventualmente adottato da A.S.P. S.p.A. prima della stipula del Contratto.

2. In ogni caso la consegna della fornitura potrà avvenire esclusivamente a seguito dell'emissione dei certificati di collaudo tipo 3.2 secondo quanto previsto dalla norma EN10204, emessi per ogni singola macchina facente parte della fornitura in oggetto a seguito di apposita prova in stabilimento secondo quanto previsto dall'articolo 4.1 del presente capitolato. La consegna presuppone quindi l'emissione dei certificati di collaudo, che perciò dovrà avvenire con esito positivo entro i tempi sopra previsti.

3. Su eventuali richieste di proroga, la Stazione Appaltante si riserva di adottare ogni statuizione ai sensi dell'art. 120 d.lgs. 36/2023. In caso di ritardi nella consegna saranno comunque applicate le penali di cui all'art. 6 del Capitolato.

4. Tutte le spese di trasporto e consegna ed ogni altro eventuale onere connesso con la consegna/trasporto sono a carico del Fornitore, il quale pertanto deve effettuare le consegne libere da pesi/gravami/pegni e vincoli di sorta e libere da qualunque spesa e senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante, nel luogo di destinazione indicato da A.S.P. s.p.a. Deterioramenti/danni dovuti a negligenze o legati alla consegna, conferiscono alla Stazione Appaltante il diritto di rifiutare i beni, alla stregua di quelli scartati al collaudo.

5. La fornitura dovrà essere consegnata in un'unica soluzione presso il sito del Depuratore Comunale gestito da A.S.P. s.p.a. e sito in Asti (AT), Strada Delle Quaglie 14, Italia.

ART. 3 SPECIFICHE TECNICHE

1. Oggetto dell'appalto è la fornitura e posa in opera di pompe sommerse, assiali, monostadio per installazione in tubo contenitore fungente anche da tubazione di mandata, azionate da un motore trifase in bassa tensione 400V idoneo alla sommersione permanente IP68 o equivalenti, raffreddate dallo stesso fluido convogliato e in grado di lavorare a ciclo sia continuo che intermittente.

2. La curva di prevalenza in funzione della portata deve essere monotona decrescente; ogni singola coordinata della curva deve essere riconducibile ad una e una sola ordinata, in modo da garantire stabilità e controllo per funzionamenti sia individuali che in parallelo senza l'ausilio di pompe per il vuoto.

3. Il motore dovrà essere predisposto di avvolgimento isolato in classe H secondo IEC 34-1 con margine di potenza minimo pari al 10% in tutto il range operativo di macchina definito dai punti di lavoro normali e di emergenza.

4. Qualora i punti di lavoro possano essere raggiunti dalla macchina tramite l'ausilio di un convertitore di frequenza esso è da considerarsi compreso nel prezzo di fornitura.
5. Le caratteristiche tecniche, i requisiti di funzionamento e i materiali della fornitura devono corrispondere integralmente a quanto descritto nell'offerta presentata in gara dal Fornitore. Tali specifiche includono, ma non si limitano a: dimensioni, capacità, prestazioni, durata e conformità alle normative vigenti.
6. Il Fornitore è tenuto a rispettare rigorosamente tutte le specifiche tecniche e i requisiti di funzionamento indicati nell'offerta.
7. I materiali impiegati per la realizzazione della fornitura devono essere conformi a quanto indicato nell'offerta.
8. È oggetto di valutazione dell'Offerta Tecnica, con punteggio dedicato, l'offerta di macchine idrovore capaci di operare direttamente nella rete elettrica a bassa tensione (BT) a 400V e 50Hz, indipendentemente dal punto di lavoro, senza la necessità di inverter o regolazioni meccaniche.

REQUISITI DI FUNZIONAMENTO

1. I requisiti minimi di funzionamento per le due tipologie di macchine individuate dovranno non essere inferiori a quanto indicato nel progetto esecutivo per tutti i punti di avvio e arresto delle macchine (cfr. elaborato A.02.02 capitolo 3.2.1). Per i seguenti punti di lavoro indicati a progetto, relativi a ciascuna tipologia, dovrà essere quindi possibile fornire solamente macchine aventi una portata pari o superiore a parità di prevalenza.
2. Fermo restando che la portata offerta non potrà comunque eccedere l'8% di quanto indicato, al fine di ottimizzare ed efficientare energeticamente l'impianto, è oggetto di valutazione dell'Offerta Tecnica, con punteggio dedicato, l'offerta di macchine con portate non superiori al +3% rispetto ai seguenti valori tabellati.

PUNTI DI LAVORO MACCHINE – TIPOLOGIA 1			
Gestione livelli	Prevalenza geodetica Hg (m)	Prevalenza totale H H (m)	Portata erogata Q (l/s)
Arresto	4,14	5,188	5407
Avvio PA 1	3,44	4,465	5612
Avvio PA 1 Progetto	2,30	3,533	5863
Avvio PA 1 Canale Vuoto	2,80	3,940	5755
Avvio PA 4 Max	3,14	4,289	5660

PUNTI DI LAVORO MACCHINE – TIPOLOGIA 2			
Gestione livelli	Prevalenza geodetica Hg (m)	Prevalenza totale H H (m)	Portata erogata Q (l/s)
Arresto	5,54	6,016	2651
Avvio PA1 Progetto	3,00	3,673	3153
Avvio PA 1 Canale Vuoto	3,50	3,802	3064
Avvio PA 2 MAX	3,14	4,135	3128

3. Le idrovore dovranno essere in grado di funzionare anche in condizioni di emergenza estrema, corrispondente alla prevalenza geodetica $\Delta H_g = 5,80$ m (avvio sifone).

4. Per le sole pompe di Tipologia 1 è richiesta la possibilità di utilizzo estremo con $H_g=0$ m, caso di avvio macchine con livello in vasca pari al livello di scarico.

5. Per ragioni di sicurezza, le due condizioni operative di cui ai precedenti commi 3 e 4, dovranno essere soddisfatte a frequenza nominale 50 Hz.

6. Per la verifica di funzionamento delle macchine, dovrà essere considerata la seguente perdita di carico, coerente con quanto previsto dal progetto esecutivo:

$$H_V = \varepsilon \frac{1}{2} Q^2$$

H_V = Perdita di carico tubazione espressa in m

Q = Portata erogata dalla Pompa espressa in l/s

ε = Coefficiente di perdita ricavato dai calcoli a progetto pari a:

$$7.164 E^{-8} \frac{m s^2}{l^2} \text{ per le Macchine Tipologia 1}$$

$$1.357 E^{-7} \frac{m s^2}{l^2} \text{ per le Macchine Tipologia 2}$$

7. Al fine di ottimizzare ed efficientare energeticamente l'impianto, dovrà essere oggetto di valutazione dell'Offerta Tecnica, con punteggio dedicato, l'offerta di macchine col rendimento maggiore.

MATERIALI

1. I materiali o le strumentazioni indicati di seguito costituiscono la richiesta minima in termini di resistenza meccanica e fisica all'abrasione/corrosione e in termini di funzionalità.

2. Saranno oggetto di valutazione dell'Offerta Tecnica, con punteggio dedicato, soluzioni che garantiscano maggior durabilità della macchina, maggiore sicurezza in fase operativa in termini di probabilità di incorrere in guasti, rotture e/o contatti elettrici indesiderati, facilità di ispezione e di monitoraggio dell'efficienza degli elementi proposti e semplicità e rapidità di intervento in caso di riparazione (anche in riferimento ai costi).

POMPA

- corpo diffusore: ghisa grigia EN-JL1030,
- elica: acciaio inossidabile EN-1.4301,
- campana: ghisa grigia EN-JL1030,
- albero: acciaio inossidabile EN-1.4021+QT800,
- supporto cuscinetti: ghisa grigia EN-JL1040,
- rivestimento cavo elettrico: caucciù sintetico resistente all'acqua (necessario cavo schermato in caso di utilizzo inverter)
- elastomeri: caucciù nitrilico (NBR),
- coperchio del corpo del motore: ghisa grigia EN-JL1040,
- viti, dadi: acciaio inossidabile EN-1.4571 (A4).

TENUTE

- facce tenuta lato pompa: carburo di silicio / carburo di silicio,
- facce tenuta lato cuscinetto: grafite / carburo di silicio,
- elastomeri: caucciù nitrilico (NBR),
- parti metalliche: acciaio Cr Ni Mo.

STRUMENTAZIONE MINIMA

- 1 sensore di umidità nel vano motore,

- 1 sensore di umidità nella morsettiera,
- 1 sensore di livello nella camera tra le due tenute,
- 1 sensore di temperatura (PT100) su cuscinetto reggispinta,
- 1 sensore di temperatura (PT100) su cuscinetto superiore al motore,
- 3 sensori di temperatura PTC negli avvolgimenti,
- 1 sensore di vibrazione.

Dispositivo di analisi di tutte le grandezze fisiche rilevate dai sensori con messa in disponibilità dei dati misurati con in aggiunta la restituzione di segnale digitale di Attenzione e Allarme.

CAVI

I cavi di potenza e di segnale, comprensivi di terminali, dovranno essere di lunghezza almeno pari a 15 mt, e schermati in caso di utilizzo di inverter in alimentazione.

TARGHETTA DEL PRODOTTO

Ciascuna pompa deve disporre di una targhetta di prodotto in acciaio inossidabile, ben fissata al corpo e recante i seguenti dati:

- nome del costruttore,
- anno di costruzione,
- modello della pompa,
- numero di serie,
- dati principali di prestazione,

stampigliati e visibili nel tempo per tutta la vita operativa della macchina.

Per l'identificazione delle pompe anche dopo l'installazione nel tubo contenitore deve essere fornito un duplicato della targhetta.

VERNICIATURA

Tutte le superfici metalliche della pompa a contatto con l'acqua o con l'aria, eccezion fatta per le targhette di prodotto e le parti in acciaio inossidabile, devono essere adeguatamente protette dalla corrosione con il seguente ciclo:

- sabbiatura di grado Sa 2 1/2 secondo SIS 055 900 (o ISO 8501-1 / ISO 12 944-4 / DIN 55928, parte 4);
- primer a base di polvere di zinco,
- vernice bicomponente epossidica resistente all'abrasione, antiurto, compatta e resistente alla corrosione, con percentuale di massa solida di almeno l'82%,
- spessore totale del rivestimento di almeno 185 micron.

ART. 4 COLLAUDI

PROVA DI COLLAUDO IN STABILIMENTO

1. L'affidatario s'impegna a comunicare al Committente (tramite PEC), con un anticipo di almeno 10 giorni lavorativi, l'ultimazione del ciclo produttivo e la comunicazione dell'esecuzione della prova di collaudo di accettazione in fabbrica.

2. Il collaudo di accettazione consiste nella rilevazione delle prestazioni delle elettropompe da eseguirsi direttamente nella fabbrica di produzione, in sala prove del costruttore, con determinazione dei requisiti di funzionamento, separatamente su ciascuna macchina oggetto di fornitura.

3. Il test dovrà essere eseguito in presenza di personale alle dipendenze della Stazione Appaltante, o da essa delegate, o in collegamento da remoto, il quale procederà alla redazione di apposito verbale che dovrà essere sottoscritto da tutti i presenti.

4. Il collaudo si intende superato qualora i dati prestazionali caratteristici delle singole idrovore dichiarati in sede di offerta tecnica risultino confermati, o comunque non siano inferiori, secondo quanto previsto dalla ISO9906 Cl.1B.

5. Il collaudo dovrà fra l'altro confermare i valori di portata e di rendimento indicati negli atti tecnici dichiarati in gara. Nel caso questi risultassero inferiori ai valori dichiarati in sede di offerta tecnica, ASP S.p.A. si riserva di rifiutare la fornitura.

6. Al termine della prova di collaudo, per ogni macchina oggetto della fornitura, saranno emessi appositi certificati di collaudo di tipo 3.2 secondo quanto previsto dalla norma EN10204.

PROVA DI MESSA IN ESERCIZIO

1. Entro 30 giorni dall'avvenuta installazione e cablaggio delle macchine idrovore il Direttore dell'Esecuzione tramite PEC procederà a convocare il Fornitore per la messa in esercizio delle macchine.

2. La messa in esercizio consisterà nel verificare il corretto funzionamento delle macchine oggetto di fornitura installate e cablate all'interno delle vasche di sollevamento cui sono destinate. Si procederà pertanto al riempimento delle vasche oltre i livelli di avvio e si verificherà il corretto funzionamento del sistema di sollevamento.

3. A seguito della prova di messa in esercizio dell'impianto sarà redatto apposito verbale da parte del Direttore dell'Esecuzione.

4. In caso di esito negativo delle operazioni di messa in esercizio, il Fornitore è tenuto a rimuovere, a proprie spese e responsabilità, le cause delle contestazioni indicate nel verbale di messa in esercizio, se tali cause sono riconducibili a errori od omissioni del Fornitore stesso. La rimozione delle cause deve essere completata entro il termine perentorio specificato dal Direttore dell'Esecuzione nel verbale di prova di messa in esercizio, comunque non superiore a 30 giorni dalla data di prova.

5. In tal caso, se la messa in esercizio dovesse risultare negativa a causa di malfunzionamenti delle macchine idrovore, ASP S.p.A. si riserva il diritto di rifiutare la fornitura.

6. Il contratto di fornitura e posa si intende concluso solamente con l'emissione del verbale di messa in esercizio con esito positivo, fatto salvo il periodo di garanzia offerto.

ART. 5 GARANZIA

1. L'affidatario garantirà che i beni forniti ed installati siano immuni da vizi in conformità a quanto previsto dagli artt. 1490 s.s. c.c.

2. Per la denuncia dei vizi il termine di cui all'art. 1495, co. 1, c.c. dovrà essere di 60 giorni. Inoltre l'affidatario garantirà ai sensi dell'art. 1512 c.c. il buon funzionamento dei beni forniti per il periodo di garanzia indicato nell'offerta presentata (minimo 24 mesi).

3. La durata del periodo di garanzia sarà conteggiata a partire dalla data di messa in esercizio delle macchine con esito positivo.

ART. 6 PENALITÀ

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato all'articolo 2, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella **consegna** viene applicata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto una penale giornaliera pari **dello 0,6‰ (zero virgola sei per mille) sull'importo di contratto** (I.V.A. di legge esclusa).
2. Qualora il ritardo nella consegna sia da attribuirsi a cause di forza maggiore, saranno considerate tali, sempreché debitamente e tempestivamente documentate, solamente quelle conseguenti a scioperi nazionali di categoria documentati da Autorità competenti, nonché quelle derivanti da eventi meteorologici, sismici e simili, che rendano inutilizzabili gli impianti di produzione.
3. Ai fini dell'applicazione della penale di cui sopra, si precisa che per "termine di consegna" si intende quello in cui le macchine idrovore sono consegnate a A.S.P. s.p.a. conformi alle prescrizioni del presente Capitolato e all'Offerta dopo l'esecuzione del collaudo in fabbrica.
4. Con riferimento alla **messa in esercizio** delle macchine idrovore oggetto della fornitura di cui all'articolo 4.2, qualora la prova di messa in esercizio dovesse dare esito negativo, sarà applicata una penale pari al **1‰ (un per mille) sull'importo di contratto** per ogni giorno naturale e consecutivo, fino ad emissione di un successivo verbale di messa in esercizio con esito positivo.
5. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza (a mezzo pec), verso cui il Fornitore avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni consecutivi dalla comunicazione della contestazione.
6. L'applicazione delle penalità si sostanzia in una trattenuta sui crediti dell'Operatore economico in sede di liquidazione, o sulla cauzione prestata la quale, eccezion fatta ovviamente per il caso di risoluzione del contratto, dovrà essere immediatamente reintegrata.
- 7. È fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore, subito da A.S.P. s.p.a.**
8. L'importo dovuto a titolo di penalità dovrà essere compensato con quanto dovuto per pagamenti da ASP Spa alla data di applicazione della penalità. Se l'importo delle penalità fosse superiore all'ammontare dei compensi ancora dovuti, ASP Spa potrà avvalersi della Garanzia definitiva di cui all'art. 13 del presente Capitolato per il recupero del credito residuo.
9. L'importo complessivo delle penalità non potrà superare il 10,00% del valore del Contratto, raggiunto il quale ASP Spa si riserva il diritto di risolvere il Contratto, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.

ART. 7 SUBAPPALTO – CESSIONE DEL CONTRATTO

1. È ammesso il subappalto con i seguenti limiti:
 - a) della fornitura di entrambe le macchine tipologia A ovvero di entrambe le macchine tipologia B;
 - b) della posa in opera a fornitore qualificato ai sensi dell'art. 28 All.II.12 al D.lgs. n. 36/2023 per l'importo previsto nel bando di gara.
2. Il Fornitore, previa autorizzazione della Committente e purché lo abbia indicato in sede di offerta, può avvalersi del subappalto alle condizioni e con le modalità stabilite dall'art. 119 d.lgs. 36/2023 e ss. mm. e ii., nonché dalle altre disposizioni previste dalla normativa pro tempore vigente in materia, rimanendo comunque responsabile della corretta e completa esecuzione del Contratto. In nessun caso le prestazioni oggetto di subappalto possono formare oggetto di ulteriore subappalto.
3. Il Fornitore si impegna a riportare nel contratto di subappalto tutti gli obblighi del subappaltatore previsti dall'art. 119 d.lgs. 36/2023 e dai documenti di gara, compresi quelli in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della Legge

n. 136/2010. In particolare, a quest'ultimo riguardo, l'affidatario si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori e subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del contratto.

4. I subappaltatori e/o i subfornitori e/o gli ausiliari, dovranno mantenere, per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dal D.lgs. n. 36/2023, dalla lex specialis, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al d.lgs. 36/2023.

5. Il Fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, tranne che nelle ipotesi di pagamento diretto di cui all'art. 119 comma 11, lettere a) e c) del d.lgs. 36/2023.

6. L'affidatario è considerato, altresì, responsabile dei danni che dovessero derivare alla Committente o a terzi per fatti imputabili ai soggetti di cui si sia avvalso nell'esecuzione del Contratto, obbligandosi a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti imputabili a eventuali subappaltatori, subfornitori e/o ausiliari.

7. L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11 del d.lgs. 36/2023. L'affidatario è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 119 comma 12 del d.lgs. 36/2023. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui all'art. 119 comma 15 d.lgs. 36/2023. Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

8. Per quanto non previsto dal presente articolo, vale, nelle previsioni compatibili alle forniture, quanto disposto dall'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023, a cui si rinvia integralmente.

9. È assolutamente fatto divieto al Fornitore di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto, pena la nullità dello stesso.

ART. 8 MODALITÀ DI PAGAMENTO ED ANTICIPAZIONE

1. Fatta salva la previsione di cui al successivo comma 6 del presente articolo, il pagamento dell'intera fornitura è previsto in un'unica soluzione a saldo, solo a seguito di esito positivo del verbale di messa in esercizio di cui all'articolo 4.2.

2. Fatte salve altre verifiche di legge, il pagamento dei corrispettivi della Fornitura avverrà dopo l'avvenuta verifica della regolarità del D.U.R.C. relativo al Fornitore.
3. La liquidazione delle fatture resta sospesa in caso di contestazioni, fino a che non intervenga una dichiarazione con cui la Stazione Appaltante stessa dà atto dell'avvenuta regolarizzazione o ottemperanza da parte dell'aggiudicataria.
4. Il pagamento delle somme avverrà dietro presentazione di regolari fatture (riportanti il CIG di riferimento e ogni altro dato di legge) da inviare ad A.S.P. S.p.A., C.so Don Minzoni, n. 86 – 14100, ASTI (AT), con scadenza a 60 gg. d.f.f.m.
5. Rimane fermo quanto previsto e richiamato dal testo di Contratto, relativamente alle modalità di emissione, al pagamento delle Fatture del Fornitore e al regime di "SPLIT PAYMENT".
6. Ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. 36/2023, il Fornitore ha facoltà di richiedere l'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale. Il riconoscimento dell'anticipazione avviene nei modi e nei termini previsti dal medesimo articolo 125.

ART. 9 TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

1. L'affidatario è vincolato ad assolvere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., e, nello specifico, si impegna, per le movimentazioni finanziarie relative all'appalto di cui trattasi, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso Banche o presso Poste Italiane S.p.A.
2. L'affidatario si obbliga, altresì, a comunicare gli estremi identificativi di tali conti correnti alla Stazione Appaltante entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, e, comunque entro la richiesta scritta avanzata da A.S.P. s.p.a., nonché nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone fisiche delegate ad operare su di essi, e ad effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fatte salve le deroghe previste dalla Legge n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii., a cui si rinvia integralmente.
3. L'affidatario dichiara di essere perfettamente a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del Contratto.

ART. 10 OBBLIGHI DEL FORNITORE

1. L'affidatario è interamente responsabile per qualunque danno arrecato a persone, cose e/o animali che si verifichi in dipendenza dell'esecuzione della fornitura e delle attività oggetto di Capitolato e di Contratto, e deve rispondere pienamente dell'operato del personale addetto alla fornitura e alle attività.
2. L'affidatario dovrà considerare che la lingua utilizzata nell'ambito dei rapporti contrattuali è l'italiano e pertanto tutta la documentazione fornita dal medesimo (tecnica ed amministrativa), dovrà essere predisposta in lingua italiana.
3. Inoltre, a titolo indicativo e non esaustivo e senza oneri aggiuntivi a carico di A.S.P. S.p.a., l'affidatario dovrà:
 - a. osservare integralmente quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, dalla vigente normativa in materia ambientale e dalla vigente normativa in materia di prevenzione ed assistenza obbligatoria;

- b. osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si esegue la prestazione;
 - c. fornire quanto previsto dal Contratto esente da vizi, ed eseguire tutte le attività inerenti la fornitura di cui trattasi nel rispetto delle condizioni contrattuali;
 - d. provvedere alle operazioni d'imballaggio, carico, spedizione, trasporto, scarico e quant'altro si rendesse necessario per eseguire la fornitura (l'eventuale verificarsi di danni, perdite, furti o rapine anche durante il trasporto e lo stoccaggio delle forniture, non solleva l'affidatario da alcuno dei suoi obblighi);
 - e. dare attuazione alle disposizioni della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
4. Oltre agli oneri derivanti dall'applicazione degli obblighi precedentemente richiamati, saranno totalmente a carico del Fornitore gli eventuali ulteriori obblighi ed oneri, anche se non citati nel presente Capitolato, che si rendessero necessari per l'esecuzione della fornitura.

ART. 11 RESPONSABILE DI COMMESSA PER IL FORNITORE

1. Il Fornitore, all'atto della sottoscrizione del contratto, deve nominare un Responsabile di Commessa quale responsabile dell'esecuzione della fornitura e delle attività previsti dal Capitolato e dal Contratto e riferimento di tutti i rapporti con A.S.P. s.p.a. ed i suoi Uffici. Contestualmente, il Fornitore deve comunicare i relativi recapiti di telefono, telefax e di posta elettronica del responsabile tecnico.
2. Il Responsabile di Commessa ha la piena rappresentanza del Fornitore nei confronti di A.S.P. s.p.a. e dei suoi Uffici, con la conseguenza il Fornitore resta impegnato per quanto detto o disposto dal suo referente di commessa e tutte le comunicazioni e/o le eventuali contestazioni di inadempienza potranno essere allo stesso indirizzate.
3. Il Responsabile di Commessa deve essere a conoscenza di tutte le norme che disciplinano la fornitura e le attività, ivi compreso il presente Capitolato e il Contratto.
4. Il Responsabile di Commessa deve essere sempre reperibile telefonicamente, e deve assicurare la propria presenza presso le sedi A.S.P. s.p.a. qualora venga richiesta dal R.U.P.
5. Il Fornitore deve comunicare per iscritto, senza ritardo, al R.U.P. eventuali variazioni del suddetto nominativo e dei relativi recapiti; così pure un suo sostituto in caso di impedimento personale o assenza. Dette variazioni hanno effetto nei confronti di A.S.P. s.p.a. solo dopo 24h dal ricevimento della relativa comunicazione.

ART. 12 GARANZIA DEFINITIVA

1. Prima della stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a costituire a favore di A.S.P. s.p.a. e deve produrre una garanzia definitiva a termini di cui all'art. 117 D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., pari al **10 % dell'importo contrattuale** complessivo o nella diversa misura percentuale prevista dalla normativa vigente.
2. La garanzia definitiva deve essere rilasciata dai soggetti a ciò titolati ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. n. 36/2023, e costituita sotto forma di cauzione o fidejussione bancaria od assicurativa con i contenuti e le modalità di cui all'art. 106 del D.lgs. n. 36/2023 e conforme agli schemi-tipo approvati col d.m. 16/09/23 n.193 o comunque vigenti al momento della stipula del contratto.

3. La garanzia definitiva è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni previste in contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, compreso il pagamento delle penali di contratto, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. A.S.P. s.p.a. ha, inoltre, diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del Contratto in danno dell'esecutore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto e/o, comunque, presenti nei luoghi dove viene eseguita la prestazione.

4. Nel caso di inadempimento all'obbligo di costituzione della garanzia definitiva da parte del Fornitore, A.S.P. s.p.a. provvederà a revocare e/o annullare il provvedimento di aggiudicazione dell'Appalto nonché ogni altro eventuale atto e provvedimento inerente, connesso e consequenziale e ad escutere la garanzia provvisoria presentata in sede di offerta.

5. In caso di R.T.I. o similare, la garanzia definitiva richiesta deve essere presentata, ai sensi dell'articolo 117, comma 13, D.Lgs. n. 36/2023, su mandato irrevocabile, dalla Mandataria/Capogruppo in nome e per conto di tutti i componenti il R.T.I., ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

6. Per tutto quanto ivi non previsto si rinvia all'art. 117 d.lgs 36/2023 nei disposti applicabili.

ART. 13 POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO E PARASUBORDINATI

1. Prima della stipula del Contratto, il Fornitore dovrà produrre polizza assicurativa che tenga indenne A.S.P. S.p.a. contro la responsabilità civile per danni a terzi (R.C.T.), tra i quali deve essere compresa A.S.P. s.p.a. e verso prestatori di lavoro e parasubordinati (RCO).

2. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi dovrà essere almeno pari a € 1.000.000,00 per sinistro.

3. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso prestatori di lavoro e parasubordinati dovrà essere almeno pari a € 2.500.000,00 per sinistro con il sottolimito almeno di € 2.000.000,00 per prestatore di lavoro/parasubordinato.

ART. 14 RISOLUZIONE CONTRATTUALE

1. Qualora si verificano le circostanze di cui all'art. 122, comma 1, D.lgs. n. 36/2023, è facoltà di A.S.P. s.p.a. risolvere il Contratto, previa comunicazione scritta al Fornitore e senza ulteriori formalità.

2. Qualora si verificano le circostanze di cui all'art. 122, comma 2, D.lgs. n. 36/2023, A.S.P. dispone la risoluzione del contratto previa comunicazione scritta al Fornitore e senza ulteriori formalità.

3. Al di fuori delle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora si verificano "gravi inadempimenti" alle obbligazioni contrattuali da parte del Fornitore, il R.U.P. contesta al Fornitore gli addebiti, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per presentare controdeduzioni scritte a A.S.P. s.p.a. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, o in assenza di esse, A.S.P. s.p.a., su proposta del RUP, può dichiarare risolto il contratto con atto scritto, ferma la facoltà di ese-

cuzione in danno e a carico del Fornitore inadempiente. In via esemplificativa, costituiscono ai fini del presente articolo “gravi inadempimenti” le seguenti circostanze:

- a. incapacità giuridica del Fornitore che ostacoli l’esecuzione del Contratto;
 - b. mancato rispetto da parte del Fornitore delle prescrizioni riguardanti la L. n. 136/2010 e s.m.i. in merito alla tracciabilità dei pagamenti;
 - c. mancato rispetto delle clausole contrattuali del presente Contratto ed in particolare nei seguenti casi specifici:
 - **mancata accettazione delle macchine in sede di collaudo in stabilimento, qualora le caratteristiche tecnico-funzionali e prestazionali delle macchine non corrispondano alle caratteristiche specificate nell’offerta, e che ciò venga accertato in sede di collaudo funzionale;**
 - **mancata messa in esercizio: la messa in esercizio della stazione di sollevamento è impedita, come riportato in apposito verbale, a causa di malfunzionamenti, guasti o non conformità delle macchine idrovore rispetto alle caratteristiche offerte e attese;**
 - d. esito positivo di accertamenti antimafia eseguiti da ASP Spa;
 - e. qualora l’importo complessivo delle penalità applicate da ASP Spa raggiunga il 10,00% del valore del Contratto;
 - f. violazione grave o reiterata dei principi contenuti nel Codice Etico di ASP Spa;
 - g. condanna del Fornitore per responsabilità ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i.;
 - h. cessione del presente Contratto;
 - i. ogni altra ipotesi di legge e prevista dal testo di Contratto.
4. Nel caso di risoluzione del contratto, qualunque sia il motivo che l’abbia determinata, il Fornitore ha diritto al pagamento delle sole prestazioni regolarmente eseguite, fatto salvo quanto previsto dall’art. 122 comma 6 d.lgs. 36/2023; resta fermo il diritto di A.S.P. s.p.a. al pagamento delle penali e al risarcimento del danno.

ART. 15 RECESSO DELLA STAZIONE APPALTANTE

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4, D.lgs. n. 159/2011, A.S.P. s.p.a. può recedere unilateralmente dal contratto, in qualunque tempo, ai sensi dell’art. 123 del D.lgs. n. 36/2023, previo pagamento delle prestazioni di fornitura del prodotto regolarmente consegnato dal Fornitore, con espressa esclusione di ogni ulteriore compenso, indennizzo, risarcimento e/o rimborso per l’esercitato recesso della committente.

2. L’esercizio del diritto di recesso, da parte di A.S.P. s.p.a., è manifestato con formale comunicazione, trasmessa a mezzo pec, al Fornitore con un preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali L’affidatario deve interrompere l’esecuzione delle prestazioni di fornitura oggetto di procedura e del Capitolato e ogni attività ad esso demandata in forza del Contratto, conseguentemente A.S.P. s.p.a. verifica la regolarità delle prestazioni eseguite. Per quanto applicabili al contratto e compatibili con le sue previsioni, si rinvia alle disposizioni di cui all’All. II.14 del d.lgs. 36/2023.

ART. 16 DIRITTI D’AUTORE E BREVETTI

1. La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità nel caso in cui il Fornitore abbia usato nell’esecuzione della fornitura, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa. Il Fornitore terrà indenne la Stazione

Appaltante da tutte le rivendicazioni, responsabilità, perdite e danni pretesi da qualsiasi soggetto, nonché tutti i costi o responsabilità ad essi relativi a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti d'autore o di qualsiasi marchio o brevetto derivante o che si pretenda derivare dalla fabbricazione, vendita, gestione od uso dei beni oggetto di gara. Per i brevetti di cui lo stesso Fornitore sia titolare, nonché per quelli per i quali egli già possieda una licenza di utilizzazione per la fornitura e valida anche per le successive riparazioni, deriva dal Contratto, senza bisogno di apposita clausola, il diritto di A.S.P. s.p.a. di riparare o far riparare da altri gli organi, le parti ed i dispositivi già acquistati e di procurarsi i ricambi necessari per le riparazioni, senza dover erogare particolari compensi al titolare del brevetto o della licenza di utilizzazione.

2. Per l'approvvigionamento di materiali di ricambio, quindi, A.S.P. s.p.a. deve intendersi libera di rivolgersi, decorsi i termini di garanzia, direttamente presso il subfornitore e comunque a fornitori diversi dal Fornitore, secondo propria convenienza.